

Quando le operazioni esenti sono escluse dal «pro rata» IVA?

di Stefano Chirichigno e Gianluca Stancati

Se vi è un'imposta in cui l'appiattimento sul dato letterale è insufficiente, questa è l'IVA e «maxime» i suoi principi cardine tra cui, va da sé, la **detrazione** occupa un posto di primo piano. Con favore deve essere dunque accolta la **risoluzione** dell'Agenzia delle entrate **n. 41/E del 2011**, che - per rispondere compiutamente ad un circostanziato quesito in merito alle implicazioni sul diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti di un **concessionario di auto** che derivano dall'intervenire nel **finanziamento** degli **acquirenti** - ripercorre l'articolata disciplina che ruota intorno alla concreta applicazione del «**pro rata**» **matematico di detrazione**, fuggendo incertezze affatto sopite e talvolta alimentate da interventi meno sistematici di quello in commento.

L'IVA, per la sua intrinseca complessità architettonica, ma purtroppo anche per certe imprecisioni o comunque infelici formulazioni opera del legislatore (nazionale), forse più di ogni altro tributo, richiede un solido apparato giurisprudenziale e di prassi che indichi le coordinate sistematiche generali per la corretta interpretazione delle singole disposizioni normative. Non deve sorprendere più di tanto, quindi, che un istituto, quale il cd. *pro rata* matematico, sostanzialmente ideato nel 1979, ancora oggi sollevi quesiti da parte degli operatori anche con riferimento a fattispecie quale quella esaminata dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 2011 (1), che non sembrano avere proprio i caratteri dell'eccezionalità o anormalità (tanto da formare uno dei non frequentissimi casi di «consulenza giuridica» fornita in risposta ad una richiesta da parte di associazione di categoria).

In due parole, il caso è quello delle società concessionarie di autoveicoli la cui attività caratteristica non desta particolari limiti al diritto alla detrazione (sostanzandosi in operazioni imponibili o ad esse assimilate), ma che si trovano ad avere operazioni esenti incentivando le vendite con il ricorso a società finanziarie che direttamente o indirettamente (vale a dire facendo assumere al concessionario il ruolo di finanziatore) finanzino la clientela. L'annoso dubbio è se ciò determini l'applicabilità del *pro rata* (con conseguente forfetario pre-

giudizio sull'intera IVA sugli acquisti) o se il «danno» derivante da tali operazioni esenti (di finanziamento o intermediazione finanziaria che sia) sia circoscritto all'imposta relativa agli acquisti specificamente (in tutto o in parte) riferibili a tali operazioni attive esenti. Il dubbio, dunque, è bene sottolinearlo, sottintende ad un mero problema di esatta interpretazione logico sistematica delle norme che presiedono al meccanismo della detrazione IVA.

Il «pro rata» quale meccanismo forfetario a presidio della neutralità

Senza voler ripercorrere l'evoluzione della disciplina nel tempo, giova qui rammentare che il meccanismo del *pro rata* matematico, originariamente non previsto, fu introdotto (come già accennato con la riforma del 1979) con dichiarati intenti semplificatori grazie alla sua natura forfetaria (2)

Stefano Chirichigno - Dottore commercialista in Roma
Gianluca Stancati - Avvocato in Roma

Note:

(1) In *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(2) Secondo tale norma, i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti non devono effettuare alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi in funzione della loro destinazione specifica, poiché l'imposta detraibile si calcola applicando il *pro rata* dell'anno al totale dell'imposta assolta sugli acquisti nel medesimo anno solare (cfr. la circolare del Ministero delle finanze n. 328/E del 1997, in *Banca Dati BIG*, IPSOA). Per una
(segue)

(che sottintende una corrispondenza, in media evidentemente, tra la composizione quantitativa delle operazioni attive e l'incidenza relativa degli acquisti). Sempre con finalità di semplificazione, essendo tale meccanismo, all'epoca, previsto anche per una sola operazione attiva realizzata nell'anno, veniva esclusa la rilevanza di talune operazioni frequentemente ricorrenti in posizione del tutto accessoria all'attività caratteristica dell'impresa quali le operazioni finanziarie (si pensi, ad esempio, all'investimento della liquidità eccedente) (3), evitando quindi eccessive distorsioni rispetto alla «normalità» delle ipotesi. L'esempio delle operazioni finanziarie è particolarmente calzante (4): si tratta infatti di operazioni che movimentano sovente importi largamente superiori alla loro rilevanza intrinseca nell'economia dell'azienda e quindi nel suo valore aggiunto che il tributo intende per definizione individuare e che quindi inciderebbero sul *pro rata* ben oltre la loro ipotetica rilevanza specifica.

Per la precisione, il criterio discriminante utilizzato dal legislatore del 1979 ed ancora oggi vigente fa riferimento all'oggetto dell'attività propria del soggetto passivo. In pratica, non influenzano il rapporto percentuale in questione, secondo quanto oggi disposto dal secondo comma dell'art. 19-bis, analogamente al previgente quarto comma dell'art. 19, le operazioni esenti indicate ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie ad operazioni imponibili. Va sottolineato che, nella disciplina vigente, per queste operazioni esenti non è consentita la detrazione dell'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione.

L'attività propria

In effetti, per escludere l'applicazione del *pro rata*

SOLUZIONI OPERATIVE

Operazioni esenti

escluse dal «pro rata»

Le **operazioni esenti** che non formano **oggetto dell'attività propria** del soggetto passivo o sono **accessorie** ad operazioni imponibili **non influenzano** il rapporto percentuale del «**pro rata**» di detrazione IVA. Per queste operazioni esenti **non è consentita la detrazione** dell'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione. Per **escludere** l'applicazione del «pro rata» non è quindi sufficiente dimostrare l'**occasionalità** della prestazione esente, quanto l'**estraneità** all'attività propria dell'impresa e solo in tale prospettiva può avere rilevanza la natura meramente accessoria della prestazione.

non era sufficiente dimostrare l'occasionalità della prestazione esente, quanto l'estraneità all'attività propria dell'impresa e solo in tale prospettiva poteva avere una qualche rilevanza la supposta (ma negata dalla Cassazione) natura meramente accessoria della prestazione. La nozione di attività propria dell'impresa ha formato oggetto di indagine sin dalla fondamentale C.M. 3 agosto 1979, n. 25/364695 (5), in cui venivano enucleati i con-

Note:

(segue nota 2)

visione di insieme, da ultimo, cfr. A. Pace, «Commenti sub art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972», in AA.VV. (a cura di G. Falsitta - A. Fantozzi - G. Marongiu - F. Moschetti), *Commentario breve*

alle *Leggi Tributarie*, Tomo IV, Padova, 2011, pag. 211 ss.

(3) Cfr., oltre alla C.M. 26 novembre 1987, n. 71/461507, in *Banca Dati BIG*, IPSOA, la più recente circolare dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2003, n. 47/E, *ivi*. In tale circolare, nell'esaminare la disciplina IVA dei fondi immobiliari, si precisa che «per i fondi immobiliari l'attività caratteristica è costituita dall'investimento in via prevalente in beni immobili, diritti reali immobiliari, nonché dall'acquisto di partecipazioni in società immobiliari e di titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione», con la conseguenza che partecipano al calcolo della percentuale di detrazione «le operazioni attive che riguardano le cessioni di partecipazioni in società immobiliari e di titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione (in quanto rientrano nell'attività tipica del fondo)», mentre sono escluse da tale calcolo le «operazioni di investimento della liquidità in attesa dell'acquisizione di beni immobili», ancorché, evidentemente, tali operazioni possano essere non occasionali e di significativo importo.

(4) Cfr. la sent. 29 aprile 2004, causa C-77/01, che si richiama alla precedente sent. 11 luglio 1996, causa C-306/94, entrambe in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(5) In *Banca Dati BIG*, IPSOA. La circolare citata nel testo asserisce testualmente che «per "beni oggetto dell'attività propria dell'impresa" devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria, ecc.)». Che l'oggetto dell'attività propria dell'impresa costituisca un concetto di non facile interpretazione risulta abbastanza intuitivo; per approfondimenti ed ulteriori richiami bibliografici, si vedano per tutti P. Filippi, voce «Valore aggiunto (imposta)», in *Enc. dir.*, Torino, 1993, vol. XLVI, pagg. 160-161; A. Comelli, *Iva comunitaria e Iva nazionale*, Padova, 2000, pag. 733, spec. nota 415; Id., «Il concetto di attività propria dell'impresa», in *Corr. Trib.* n. 47/2001, pag. 3560 e G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Padova, 2000, pag. 503, nota 168.

cetti di «normalità» ed «abitudine» dell'attività esercitata dall'imprenditore. Inoltre, molto opportunamente, si precisava che occorre individuare l'attività effettivamente svolta dal soggetto passivo, ben potendo essere fuorviante il dato meramente formale risultante dall'atto costitutivo.

Si giunge alla conclusione che ricade nella nozione di attività propria dell'impresa non solo quella che tipicamente esprime il raggiungimento del fine economico del soggetto, come definito nell'atto costitutivo, ma anche l'attività ulteriore ad esso legata per via di un nesso funzionale e non occasionale (6), né meramente accessorio e strumentale (7).

Le «accessorietà» IVA

Venendo al tema dell'accessorietà, in primo luogo va rilevato che l'accessorietà che ci occupa nulla ha a che vedere con l'accessorietà di cui all'art. 78 della direttiva IVA (recepita dall'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), essendo tesa a individuare operazioni che presentano carattere di marginalità rispetto all'attività ordinariamente esercitata dal contribuente (quelle di cui all'art. 19, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972) (8).

Il parametro adottato dalla Corte di giustizia al fine di stabilire se determinate operazioni esenti siano da ritenere o meno rilevanti ai fini del calcolo della percentuale di detrazione ruota esclusivamente intorno agli acquisti di beni e servizi, soggetti a IVA, utilizzati per l'effettuazione delle stesse, dovendosi escludere tale rilevanza per le operazioni esenti che «implichino un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta» (9).

Anche in ambito domestico i medesimi principi godono del conforto di diversi chiarimenti ministeriali (irrilevante la circostanza che gli stessi siano relativi alla disposizione previgente rispetto al-

TEORIE A CONFRONTO

Accessorietà ai fini IVA

La **Corte di giustizia**, per stabilire se determinate operazioni esenti siano da ritenere o meno rilevanti ai fini del **calcolo della percentuale di detrazione**, ruota esclusivamente intorno agli acquisti di beni e servizi, soggetti a IVA, utilizzati per l'effettuazione delle stesse, escludendo tale rilevanza per le **operazioni esenti** che implichino un **uso estremamente limitato di beni o di servizi** per i quali l'IVA è dovuta. Anche in ambito domestico l'**Amministrazione finanziaria** ha ritenuto che le operazioni esenti non sono riconducibili nell'attività propria dell'impresa, e non partecipano quindi al calcolo della percentuale di detrazione, se eseguite nell'ambito di **attività occasionali o accessorie** ovvero nell'ambito di attività **strumentali** per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa.

l'attuale art. 19-*bis* del decreto IVA) (10) da cui si deduce che le operazioni esenti non sono riconducibili nell'attività propria dell'impresa, e non partecipano quindi al calcolo della percentuale di detrazione, «se eseguite nell'ambito di attività occasionali o accessorie ovvero nell'ambito di attività strumentali per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa» (11).

In quest'ottica, a prescindere dalle operazioni esenti che presentino carattere di accessorie ad operazioni imponibili, sono da considerare non riconducibili nell'ambito dell'attività propria (e, pertanto, irrilevanti ai fini del calcolo del *pro rata*), non solo le operazioni aventi carattere occasionale, ma anche quelle eseguite abitualmente purché

strumentalmente al perseguimento dell'oggetto dell'impresa.

In sostanza, dai documenti dell'Amministrazione finanziaria emerge una linea interpretativa costante secondo la quale le suddette operazioni esenti non rientrano, ai fini del calcolo del *pro rata* di detrazione, nell'attività propria dell'impresa nel

Note:

(6) Cass., 1° giugno 2001, n. 7423, in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(7) Cass., 28 maggio 2001, n. 7214, in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(8) Merita di essere sottolineato come, nella versione inglese della direttiva, l'aggettivo utilizzato nell'art. 174 al fine di qualificare tali operazioni «accessorie», sia «incidental», e non già «ancillary» (termine di solito utilizzato per esprimere il concetto di «accessorietà»), rendendo palese che la norma in questione intende escludere dalla partecipazione al calcolo della percentuale di detrazione le operazioni in relazione al loro «peso», ai fini della spettanza del diritto alla detrazione.

(9) Sent. 6 marzo 2008, causa C-98/07, in *GT - Riv. giur. trib.* n. 7/2008, pag. 560, con commento di M. Sirri e R. Zavatta, e in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(10) Tale disposizione anteriormente alle modifiche recate al decreto IVA dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, era tal quale nell'art. 19, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972.

(11) Cfr. C.M. n. 25/364695 del 1979, cit.

LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Operazioni di finanziamento

Secondo i giudici comunitari, l'erogazione di finanziamenti rappresenta un'operazione **accessoria** alle operazioni imponibili effettuate dal **soggetto passivo**, ovvero un'operazione di carattere «marginale» **esente dal calcolo del «pro rata»**, nella misura in cui la stessa implichi un **uso estremamente limitato di beni e servizi** per i quali l'IVA è dovuta.

caso in cui si qualificano come «strumentali» al miglior svolgimento dell'attività ordinaria esercitata.

Del resto, tracce risalenti di una siffatta impostazione - proprio con riferimento alla compatibilità di un'attività finanziaria non sporadica con la sua natura accessoria ad uno scopo principale di ordine industriale-commerciale - sono rinvenibili nella R.M. 20 febbraio 1980, n. 369194

(12), nella quale si è esaminata la situazione di una impresa manifatturiera che svolgeva siffatta attività finanziaria nei confronti della propria rete commerciale. Ed ancora la stessa Corte di cassazione (13) ha riconosciuto l'irrelevanza ai fini del *pro rata* di analoghe iniziative intraprese da un'impresa di torrefazione nei confronti dei propri clienti al fine di stimolare la domanda dei prodotti.

Secondo quanto specificato nella sezione finale del secondo comma dell'art. 19-bis, per le operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 del precedente art. 10 che non partecipano al calcolo della percentuale di detrazione, resta ferma «la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni» (14).

I finanziamenti erogati alle partecipate

Un caso particolare ricorrente nel quale gli aspetti discussi fin qui assumono una rilevanza dirimente è quello dei finanziamenti erogati da una *holding* alle partecipate. Nello specifico, si tratta di stabilire se i corrispettivi derivanti dalla concessione di finanziamenti vadano considerati determinanti, o meno, ai fini del calcolo del *pro rata*.

A questo proposito, secondo i giudici comunitari, l'erogazione di finanziamenti rappresenta un'operazione accessoria alle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo (ovvero un'operazione di carattere «marginale» esente dal calcolo del *pro rata*) nella misura in cui la stessa implichi un uso estremamente limitato di beni e servizi per i quali l'IVA è dovuta. In questa ottica, come pure si è rilevato, «la circostanza che i redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principa-

le dell'impresa interessata provengano da tali operazioni non può di per sé escludere la qualificazione di queste ultime come operazioni accessorie» (15), in quanto fattore essenziale è l'importo della relativa «IVA a monte». Merita di essere sottolineato come la Corte di giustizia non escluda che possa addirittura verificarsi che le operazioni esenti finanziarie debbano considerarsi irrile-

vanti ai fini del calcolo del *pro rata* anche in situazioni in cui «redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dall'impresa interessata provengano da tali operazioni» (16).

È stata inoltre ricordata la linea interpretativa costante dell'Amministrazione finanziaria diretta a riconoscere la non computabilità delle operazioni esenti ai fini del calcolo del *pro rata* di detrazione, qualora dette operazioni possano definirsi «strumentali» al miglior svolgimento dell'attività ordinaria esercitata.

Un più recente intervento dell'Agenzia delle entrate (17), in merito al caso di una società *holding* mista che ha affiancato alla propria attività di produzione industriale anche un'attività di finanzia-

Note:

(12) In *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(13) Cass. n. 7214 del 2001, cit.

(14) A tale riguardo, il Ministero delle finanze ha stabilito che «In tali casi torna applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale della utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti» (cfr. la C.M. n. 328/E del 1997, cit.).

(15) Sent. causa C-98/07 del 2008, cit.

(16) Sent. causa C-77/01 del 2004, cit. («EDM»). Tale situazione, ad esempio, può verificarsi in ipotesi come quella esaminata dalla Corte, di un'impresa esercente attività di prospezione mineraria, i cui ritorni sono attesi nel medio - lungo periodo: in tale ipotesi, «nella quale l'attività di prospezione presenta solo una redditività a medio termine e può anche rivelarsi non redditizia e il fatturato relativo alle operazioni che danno diritto alla deduzione rischia conseguentemente di essere molto ridotto, l'inclusione di tali operazioni esclusivamente in ragione della rilevanza dei redditi che esse producono avrebbe proprio come conseguenza di falsare il calcolo della deduzione».

(17) Cfr. risoluzione Agenzia entrate 21 luglio 2008, n. 305/E, in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

mento (sia mediante l'utilizzo di fondi propri sia mediante ricorso al sistema bancario) alle società appartenenti al gruppo, ha sollevato qualche perplessità laddove si è affermato che «poiché l'attività esente non può considerarsi accessoria all'attività principale, l'IVA relativa agli acquisti ad essa afferenti è indetraibile e i corrispettivi conseguiti nell'ambito dell'attività di finanziamento dovranno essere computati nel calcolo del *pro rata*».

Giova premettere che è ben possibile che la fattispecie esaminata dall'Agenzia delle entrate - che si concretizza nella «concessione di finanziamenti alle altre società ad esso appartenenti, utilizzando proprie eccedenze di liquidità ovvero fondi appositamente richiesti al sistema bancario» - in talune circostanze effettivamente implichi un'operatività che non si ponga in rapporto di strumentalità rispetto all'attività industriale tipica, ma indichi lo svolgimento di una vera e propria (autonoma) attività di intermediazione finanziaria. Tale circostanza, evidentemente, andrà verificata caso per caso (18).

Ciò premesso, in termini più generali, ci si deve chiedere se è possibile considerare tale presa di posizione non in palese contrasto con la costante linea interpretativa dell'Amministrazione finanziaria.

Il quesito si pone a causa della mancata espressa menzione delle operazioni strumentali (nel trattare delle operazioni finanziarie esenti irrilevanti ai fini del calcolo del *pro rata*).

Al riguardo si noti che, in tale sede, indirettamente ma a chiare lettere, si è ribadito che non è solo l'occasionalità dell'operazione a determinarne l'irrelevanza ai fini della percentuale di detrazione. Ciò è scontato ove ci si soffermi sul punto in cui si dichiara che restano escluse dal calcolo del *pro rata* le operazioni esenti, indicate ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 dello stesso decreto, quando:

– non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo d'imposta;

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Finanziamenti delle concessionarie auto

Con la **risoluzione n. 41/E del 2011** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le **operazioni** di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, come i **corrispettivi** conseguiti per lo svolgimento dell'**attività di intermediazione** nelle operazioni di finanziamento, **non concorrono** alla determinazione della **percentuale di detraibilità** dell'IVA, in quanto **accessorie o strumentali** all'acquisizione di contratti di vendita. Tali conclusioni non trovano applicazione qualora i finanziamenti siano destinati a **finalità diverse** dall'acquisto dei beni oggetto dell'attività.

– sono effettuate nell'ambito di un'attività occasionale;

– sono accessorie alle operazioni imponibili.

Si può escludere che solo le operazioni occasionali possano essere annoverate tra quelle che «non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo d'imposta», proprio facendo leva sul successivo riferimento alle operazioni «effettuate nell'ambito di un'attività occasionale». Se ne può inferire che, da questo punto di vista, dunque, la risoluzione n. 41/E del 2011 appare coerente con il preesistente indirizzo affermato dalla stessa Amministrazione in materia di irrilevanza ai fini del *pro rata*, non solo delle operazioni esenti finanziarie occasionali, ma anche di quelle strumentali.

Va da sé, giova sottolinearlo a scanso di equivoci, che su tutt'altro piano si pone l'attività delle società che si limitino a mettere a disposizione di altre società del gruppo le proprie eccedenze di liquidità, in quanto ciò si configura alla stregua di un qualsiasi altro possibile impiego dell'eccedenza di liquidità, quale la sottoscrizione di un titolo obbligazionario, un'operazione di pronti contro termine o simili o un deposito bancario.

Nota:

(18) Deve immaginarsi che tale circostanza sia stata ritenuta verificata nel caso di specie dall'Agenzia delle entrate sulla base dell'accertamento della situazione in fatto operato dalla stessa Agenzia con riferimento a tale caso. Qualche perplessità, tuttavia, può ingenerare il fatto che, al fine di supportare la conclusione secondo cui l'attività finanziaria svolta nel caso di specie presuppone un'organizzazione specifica, si sia fatto riferimento all'impiego di lavoro e a un non ben identificato impegno finanziario, fattori della produzione tipicamente (immaginando che il lavoro sia di tipo subordinato) estranei al sistema dell'IVA.